

TESTO CONGIUNTO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX ART. 51 DELLA L.R. N. 22/2010, DELL'ARTICOLO 086 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DEL 13.12.2010.

Il giorno 15 febbraio 2024 alle ore 10.30, il Presidente del CRRS, Ornella BADERY, i componenti del Comitato Alessandra MORANDINI, Ornella CASTAGNA e Giulia PASI ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'Accordo in questione qui di seguito indicate:

FP/C.G.I.L.

IGOR DE BELLI SIMIA GERARDI

C.I.S.L./FP

CHIARA PASQUALOTTO ;

S.A.V.T./FP

MAURO CRETIER ROSITA GUIDO

U.I.L./FPL

BIZZUO RAFFA ;

CISAL SIVDER

GAIA PIERPAOLO ;

CONAPO

ROBERTO UVA ;

PRESO ATTO CHE gli articoli 085 (Definizioni) 086 (Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e limiti percentuali) dell'Accordo in questione recitano così:

Art. 085
(Definizioni)



1. Ai fini dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro a tempo parziale si intende per:
 - a) tempo pieno l'orario di lavoro di trentasei ore settimanali;
 - b) tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale cui è tenuto il lavoratore e che risulta inferiore a quello indicato alla lettera "a");
 - c) Per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro fissato dal contratto individuale ed entro i limiti del tempo pieno;
 - d) lavoro straordinario quello svolto oltre il corrispondente orario normale giornaliero, settimanale o mensile;
 - e) rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
 - f) rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" quello in relazione al quale risulta previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma

limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

- g) rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "combinato" quello che si connota per una riduzione di orario contenente elementi propri sia della tipologia sub "e)", sia di quella sub "f)";
- h) rapporto di lavoro a tempo parziale determinato quello di durata limitata e costituito comunque per un arco temporale non inferiore ad un anno e non superiore a due anni;
- i) rapporto di lavoro a tempo parziale indeterminato quello costituito senza limiti temporali.


Art. 086

(Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e limiti percentuali)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si costituisce mediante
 - a) assunzione, a seguito della determinazione nell'ambito della programmazione, del fabbisogno di personale ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - b) trasformazione dei rapporti di lavoro in essere da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

Entrambe le ipotesi di rapporto di lavoro sub a) e sub b) concorrono alla determinazione massima del 25% di personale da destinare al lavoro part-time nell'ambito della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascuna posizione con esclusione del personale di cui all'art. 090, comma 1 e dei titolari delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità, individuate dagli Enti previa informazione alle OO.SS.. Fermo restando la determinazione di cui al periodo precedente e salvaguardando le esigenze di servizio, le quantità individuate potranno essere attribuite alle aree di intervento determinate in base all'autonomia organizzativa degli Enti. La predetta percentuale del 25% si arrotonda per eccesso nelle frazioni pari o superiori allo 0,50% per arrivare comunque all'unità. La contrattazione di settore può articolare detta percentuale a livello di singoli profili professionali contenuti nelle posizioni e nei servizi e/o strutture organizzative.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è formalizzato in entrambi i casi di cui al comma 1, con un contratto avente forma scritta e contenente l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.
3. La determinazione delle unità di personale di cui al comma 1 lettera a) da destinare al tempo parziale per esigenze di carattere organizzativo e funzionale dell'Ente può superare il limite del 25% di cui al comma 1 della dotazione organica di personale a tempo pieno nell'ambito di ciascuna posizione.
4. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 il part-time a tempo indeterminato non potrà superare il 40%, con arrotondamento per eccesso delle frazioni pari o superiori allo 0,50%, mentre il restante 60% dovrà essere destinato ai rapporti di lavoro a tempo parziale di cui al precedente art. 085, lettera h). Sono esclusi dal conteggio le unità di personale di cui al comma 3.
5. Gli Enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguente ad



incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Detti posti nei limiti di cui al precedente comma 1 (25%) vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, sommata agli eventuali posti derivanti dal precedente comma 3, nell'ipotesi in cui l'Ente intenda, comunque, ricoprirli, mediante l'estensione di orario dei contratti a tempo parziale già in essere e/o mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli Enti.

6. Nel caso che gli Enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel precedente comma 5, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente, nei limiti di cui al precedente comma 1, dal primo giorno successivo alle scadenze semestrali individuate nel 30 giugno e 31 dicembre o da diverso giorno ad esse successivo indicato dal dipendente nella domanda presentata, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 8 e seguenti. Nelle domande, da presentare entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 10 e ss. L'amministrazione nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa, di lavoro autonomo o subordinato, comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o per le specifiche funzioni svolte.
7. L'amministrazione può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro di cui al precedente comma 1, per un periodo massimo di quattro mesi, decorrenti dai periodi di cadenza semestrale, nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
8. Nella domanda, formulata ai sensi del precedente comma 6, il dipendente deve specificare:
 - a) la prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno e, limitatamente al part-time verticale, del 25%;
 - b) l'articolazione prescelta dell'orario di lavoro che dovrà essere concordata preventivamente con l'Amministrazione nell'ambito dell'orario ordinario di servizio. In caso di mancato accordo l'articolazione dell'orario è decisa dall'Amministrazione, la quale, nella determinazione dell'orario, non deve vanificare le motivazioni poste dal dipendente per la trasformazione del contratto;
 - c) la durata, comunque, non inferiore ad un anno.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 8, punto a), la contrattazione decentrata determinerà le specifiche per quanto attiene:
 - a) alle congrue prestazioni minime giornaliere di lavoro atte a garantire il regolare funzionamento degli uffici;
 - b) ai congrui residui giornalieri e/o settimanali volti a sostenere e supportare la determinazione e la costituzione di convenienti forme di part-time atte a garantire una positiva organizzazione del lavoro.
10. Fermo restando quanto previsto in materia di incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività dagli artt. 70, 71 e 72 della L.R. n. 22/2010 i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l'iscrizione ad albi professionali previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il detto limite del 50%, nei casi di rapporto a tempo parziale di cui al comma 1, lett. "a" deve essere calcolato con riferimento ad ogni singolo mese.

11. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, possono individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente.
12. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente – sia subordinata che autonoma – con quella della specifica attività di servizio, l'amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
13. Ai fini di cui ai commi precedenti il dipendente deve precisare se intenda o meno svolgere una seconda attività. Nell'eventualità di successivo inizio o di variazione dell'attività lavorativa esterna il dipendente è tenuto a fornire la relativa comunicazione all'Ente nel quale presta servizio. Nell'ipotesi di attività lavorativa esterna il dipendente dovrà indicare il tipo di attività se autonoma o subordinata, l'eventuale datore di lavoro, la sede e l'orario dove verrà svolta.
14. Il dipendente è tenuto a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'amministrazione nella quale presta servizio per l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
15. Lo svolgimento di attività lavorativa esterna, in assenza delle previste autorizzazioni, le dichiarazioni risultate non veritiere, comportano un conseguente e obbligatorio procedimento disciplinare e possono costituire giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro.
16. Il contingente del 25% di cui al comma 1 è utilizzato sino alla sua capienza. Il personale già in part-time ai sensi della disciplina previgente va conteggiato ai fini del calcolo del numero massimo di trasformazioni ammesse e ai fini del precedente comma 1 e ai fini del rispetto del comma 4.
17. In presenza di gravi e documentate situazioni di salute e familiari si deroga alle procedure di cui al comma 6 per la presentazione delle domande che non sottostanno ai limiti temporali ivi previsti, in tali casi il contingente del 25% è elevato di un ulteriore 10%. La contrattazione decentrata potrà individuare specifici casi eccezionali e particolarmente gravi che richiedano l'ulteriore superamento del detto limite del 10%. Nei casi previsti dal presente comma si deroga anche ai termini di decorrenza del part-time di cui al comma 6.
18. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati dai precedenti commi 1 e 4, viene data la precedenza:
 - a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
 - c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

TENUTO CONTO che l'interpretazione autentica è richiesta in quanto le organizzazioni sindacali si domandano se la durata del periodo contrattuale di trasformazione del rapporto di lavoro richiesta dal lavoratore sia soggetta ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

CONSIDERATO che il Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) e le Organizzazioni sindacali di cui in epigrafe concordano rispetto al fatto che, le parti negoziali hanno voluto stabilire la durata minima (1 anno) e massima (2anni) del rapporto di lavoro a tempo parziale determinato (lettera h) del comma 1 dell'articolo 085) con la sola precisazione rispetto alla durata minima al comma 8, lettera c) dell'articolo 086, lasciando pertanto alla discrezionalità del lavoratore la determinazione della durata nel rispetto dei limiti sopra richiamati. A rafforzare l'orientamento si deve aggiungere che laddove le parti negoziali hanno voluto prevedere una forma di accordo tra le parti rispetto alla determinazione di uno degli elementi del contratto individuale di lavoro a tempo parziale, esempio l'articolazione dell'orario di lavoro", lo ha fatto espressamente.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti, al fine di evitare inconvenienti applicativi derivanti da una differente interpretazione delle disposizioni contrattuali in argomento


DECIDONO

di dare atto che le parti negoziali hanno voluto stabilire la durata minima (1 anno) e massima (2 anni) del rapporto di lavoro a tempo parziale determinato (articolo 085, comma 1 lettera h)) con la sola precisazione rispetto alla durata minima al comma 8, lettera c) dell'articolo 086, lasciando pertanto alla discrezionalità del lavoratore e non ad una forma di accordo tra le parti la determinazione della durata, nel rispetto, ovviamente, dei limiti sopra richiamati.

Allo stesso modo non è previsto l'accordo tra le parti nel passaggio a tempo indeterminato, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dal contratto collettivo di comparto.

Per il CRRS
Il Presidente

Ornella BADERY



Per le OO.SS.

FP/C.G.I.L.

In R. 31 _____;

C.I.S.L./FP

Chiose Pasquale _____;

S.A.V.T./FP

fin _____;

U.I.L./FPL

llo _____;

CISAL SiVDER

Fa Paolo faia _____;

CONAPO

in R _____;

